

CAMERA DEI DEPUTATI N. 500

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONO

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di esenzione dall'imposta di bollo per i titoli di pagamento emessi dalle vittime dell'usura

Presentata il 5 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Malgrado l'indiscutibile produzione legislativa tesa a contrastare il grave e diffuso fenomeno criminale dell'usura, anche attraverso l'introduzione di contributi per il soccorso alle vittime di questa autentica piaga sociale, rimangono ancora aspetti inevasi ed irrisolti di pesante contraddizione, che affliggono coloro che cadono preda dei perversi meccanismi legati al mondo dei prestiti illegali.

Uno di questi aspetti di grave contraddizione della legislazione, che non è univoca in ordine alla tutela delle vittime dell'usura, è costituito dall'assenza di previsioni di esenzione dall'imposta di bollo per i titoli di pagamento rilasciati in relazione ad un rapporto di prestito a usura.

Accade quindi frequentemente che, mentre vengono espletati i processi nei

confronti dei sospetti di esercizio dell'attività usuraria, i titoli di pagamento sequestrati nel corso del giudizio diventano elemento costitutivo della pretesa tributaria per gli uffici finanziari, deputati al recupero dell'imposta di bollo evasa.

La solerzia degli uffici fiscali, che comunque altro non fanno che applicare la normativa vigente, comporta come conseguenza più evidente che le vittime del reato di usura, in genere totalmente prostrate sul piano economico e finanziario, mentre ansiosamente aspettano giustizia e, magari, invocano le provvidenze previste dalla legge in loro favore, si vedono sottoposte alle procedure esecutive per il pagamento dell'imposta di bollo e relativi accessori, sui titoli di pagamento emessi chiaramente in stato di necessità.

Ad aggravare la situazione ed a renderla ancora più inaccettabile sono anche

le procedure adottate dagli uffici finanziari che disattendono il principio di solidarietà previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che comporterebbe quanto meno di procedere in prima battuta nei confronti dei beneficiari dei titoli di pagamento, che sono i veri colpevoli del reato di usura e non piuttosto, come invece normalmente avviene, nei confronti dei traenti, che in genere sono le vittime.

Rimane comunque il fatto che appare sommamente ingiusto ed eccessivamente penalizzante continuare a consentire che le vittime di un reato grave e socialmente inquietante, come quello dell'usura, possano essere anche soggetti perseguiti sul piano tributario dallo Stato, che pretende il pagamento dell'imposta di bollo evasa e dei conseguenti oneri accessori.

Per eliminare questa illogica e mortificante disposizione pertanto si propone con l'articolo 1 della presente proposta di legge la modifica dell'articolo 22 del citato

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel senso di eliminare il vincolo di solidarietà nel pagamento dell'imposta di bollo per le vittime dell'usura; mentre con l'articolo 2 si propone, sempre per gli stessi soggetti, la modifica dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, istituendo, in primo luogo, la sospensione delle procedure di riscossione della presunta imposta evasa e relativi accessori, fino alla definizione dei relativi procedimenti giudiziari, nonché il totale esonero in caso di accertamento, con sentenza definitiva, dell'esistenza del reato.

In considerazione della estrema delicatezza dell'argomento e dell'importanza che riveste per tanti cittadini già sottoposti ad inenarrabili esperienze, nonché, spesso, anche a violenze fisiche e morali, si sollecita un veloce esame e si auspica la conseguente approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono esclusi dal vincolo di solidarietà i soggetti vittime dei reati d'usura ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Nei confronti dei soggetti vittime dei reati di usura l'applicazione delle disposizioni del presente articolo resta sospesa fino alla definizione dei relativi procedimenti; le citate disposizioni non si applicano in caso di accertamento, con sentenza definitiva, dell'esistenza del reato ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0004020